REPUBBLICA ITALIANA **85/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **61056** del registro di segreteria, promosso da

GALLETTO Alberto, nato a Genova il 22.11.1968 (C.F. GLLLRT68S22D969F), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Damonte (C.F. DMNRRT66B24A388T PEC studiodamonte@avvocatigenova.eu), Giovanni Ranzani (C.F. RNZGNNA6502D969E – PEC giovanni.ranzani@ordineavvgenova.it), Filippo Guiglia (C.F. GGLFPP71P05Z312Q – PEC filippo.guiglia@ordineavvgenova.it) e Nadia Podestà (C.F. PDSNDA78R46A145D – PEC nadia.podesta@ordineavvgenova.it) ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberto Damonte in Genova, alla Via Corsica 10/4 ed al domicilio digitale presso la PEC dell'Avv. Roberto Damonte studiodamonte@avvocatigenova.eu

- appellante -

contro

- PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti

- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria

-appellati-

e nei confronti di

JACASSI Pietro (C.F.: JCSPTR51P25I138N), rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Raffaella Rubino, non costituito

PI GRECO S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Livornese 408C (PI: 06623541007) in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Jacassi Pietro, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Raffaella Rubino, non costituita

per la riforma

della sentenza n. 52/2023 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, depositata in data 8 giugno 2023, notificata in data 12 giugno 2023 ai difensori dell'odierno appellante

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 13 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Simonetta Colonnello, la relatrice

Consigliere Beatrice Meniconi, l'Avv. Aurelia Giunta, in delega, per l'appellante e il V.P.G. Consigliere Fabrizio Cerioni per la Procura generale. Nessuno è comparso per le altre parti intimate.

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione la Procura regionale ha convenuto in giudizio la società Pi Greco s.r.l., Pietro Jacassi, personalmente e quale rappresentante legale p.t. della detta società e Alberto Galletto, personalmente e quale dipendente della anzidetta società, nonché responsabile del progetto, per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno di euro 386.304,48, oltre accessori, con riferimento all'indebita percezione da parte della società Pi Greco s.r.l. di un contributo regionale a valere sul POR-FESR 2014-2020 per il finanziamento di un progetto denominato "Starc-Fase 2, relativo alla implementazione di una piattaforma informatica per la comunicazione a distanza tra medico e paziente denominata "Starc", con l'obiettivo di integrare funzionalità aggiuntive e industrializzarla, che mai avrebbe raggiunto le finalità per le quali il finanziamento era stato erogato.

Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, rigettate le eccezioni preliminari, ha parzialmente accolto la domanda attorea, e, ritenendo raggiunta la prova di un danno erariale dell'importo di euro 386.304,48, derivante dalla violazione, quantomeno gravemente colposa, da parte dei convenuti delle prescrizioni poste dall'Amministrazione per la concessione e liquidazione del finanziamento pubblico, ha condannato Galletto Alberto al pagamento

della somma di euro 38.630,44 (pari al 10% del totale), mentre la società che ha richiesto il contributo, Pi Greco S.r.l. ed il suo legale rappresentante Jacassi Pietro, al pagamento di euro 96.576,12 ciascuno (pari al 25% del totale).

Il giudice territoriale ha ravvisato il concorso, gravemente colposo, anche del valutatore del progetto Antonini Giovanni e della società finanziaria regionale FILSE S.p.A., ai quali sono state imputate virtualmente quote di danno, ovvero euro 135.206,56 ad Antonini (pari al 35% del totale) ed euro 19.315,22 a FILSE S.p.A. (pari al 5% del totale).

2. Con atto notificato in data 6 settembre 2023 il Galletto ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di censura:

1) "Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 86, comma 6, del c.g.c.. Nullità della citazione per assoluta indeterminatezza della domanda."

Per l'appellante la citazione in giudizio sarebbe nulla per aver omesso l'esatta indicazione della quota di responsabilità imputabile al prevenuto e per non aver indicato le ragioni per cui, quale dipendente della società, dovrebbe rispondere di danno erariale.

2. "Erroneità della sentenza in ordine alla sussistenza di un rapporto di servizio rilevante ai fini della giurisdizione del Giudice contabile"

Per l'appellante il primo giudice avrebbe errato nel configurare un rapporto di servizio tra l'amministrazione regionale e il prevenuto, come comproverebbero diversi elementi e circostanze descritte in dettaglio

nell'atto di appello, che il primo giudice non avrebbe tenuto in adeguata considerazione.

3) "Erroneità della sentenza per manifesta insussistenza del danno erariale"

Per l'appellante la sentenza gravata sarebbe errata anche in punto di accertamento dell'esistenza del danno erariale, riportando affermazioni tautologiche che non troverebbero riscontro nei fatti e non fornirebbero alcuna prova atta a dimostrare l'asserita mancanza o parziale realizzazione del progetto, né tanto meno la non corretta esecuzione dello stesso come previsto dal bando.

4) "Erroneità della sentenza per violazione per manifesta insussistenza di una condotta antigiuridica"

L'appellante sostiene infine l'erroneità della sentenza per l'insussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave, avendo egli svolto un ruolo «*prettamente impiegatizio*» e di «*mero interlocutore*» con la finanziaria regionale FILSE S.p.A., essendosi limitato a svolgere funzioni esecutive rispetto a decisioni degli organi societari.

5) "In via subordinata. Esercizio del potere riduttivo"

L'appellante ha chiesto in ultimo, in via subordinata, di far uso del potere riduttivo dell'addebito.

Ha concluso per la dichiarazione di annullamento e/o riforma della sentenza impugnata, ed in particolare per:

"-in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione;

-in via subordinata e nel merito dichiarare l'atto di citazione infondato nei confronti del dott. Alberto Galletto per difetto di sussistenza e/o prova a suo carico degli elementi essenziali costitutivi della responsabilità amministrativa e di conseguenza tenerlo indenne da qualunque pronuncia di condanna;

-in via di estremo subordine, chiede l'esercizio dei poteri riduttivi con congrua diminuzione dell'importo previsto nella pronuncia gravata a titolo di danno erariale su quello in quota parte attribuito in capo al dott. Galletto".

3. Con memoria depositata in data 22 maggio 2025 la difesa del Galletto ha evidenziato la portata del sopravvenuto decreto di archiviazione in data 1.04.2025 del G.I.P. del Tribunale di Genova con riferimento alla medesima questione in discussione nel presente procedimento, insistendo per l'accoglimento dell'appello.

4. Con comparsa di conclusioni, depositata in data 22 maggio 2025, si è costituita in giudizio la Procura generale che, ritenendo infondato l'atto di appello, ne ha contestato tutti i motivi.

Ha infine concluso per il rigetto del gravame, con condanna alle spese di giudizio.

5. Con nota in data 29 maggio 2025 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, su istanza della Procura contabile, ha fornito aggiornamenti sullo stato del procedimento penale attinente ai fatti per

cui è causa, esitato in una richiesta di archiviazione, accolta dal G.I.P. con decreto in data 1° aprile 2025.

6. Con atto depositato in data 4 giugno 2025 l'appellante, premesso di aver ritualmente notificato e depositato l'atto di appello, ha dichiarato di rinunciare all'appello, in considerazione del fatto che, nelle more del giudizio, ha provveduto al pagamento alla Regione Liguria della somma intimata con la sentenza gravata, con "clausola di riserva alla pendenza del presente giudizio", in ultimo maturando "…*il venir meno del proprio interesse al proposto appello*…".

7. Con nota depositata in data 11 giugno 2025 la Regione Liguria ha riscontrato la richiesta della Procura generale, confermando l'avvenuta ricezione di quanto dovuto dal Galletto in esecuzione della sentenza gravata.

8. All'udienza odierna la difesa dell'appellante ha confermato la volontà del Galletto di rinunciare all'appello. Il rappresentante della Procura generale, concordando per la rinuncia, ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

9. Preliminarmente il Collegio rileva che, malgrado la regolarità delle notifiche, gli intimati Jacassi Pietro e la società PI Greco s.r.l. non risultano costituiti nel presente giudizio, e pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93 del c.g.c.

10. Il Collegio rileva che è assorbente su tutte la questione della rinuncia all'appello dichiarata dall'appellante nella nota depositata in atti e confermata dal difensore del medesimo nel corso dell'odierna udienza. In proposito l'art. 110 del codice della giustizia contabile stabilisce che "La rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado e della causa…La rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme…. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.".

In considerazione della precitata disposizione di legge e della rituale rinuncia agli atti del giudizio di appello iscritto al n. 61056 da parte del Galletto, della accettazione della detta rinuncia formulata dalla Procura generale nel corso dell'udienza odierna, questa Sezione Prima centrale di Appello dichiara l'estinzione del processo di appello.

La declaratoria di estinzione del processo di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 188 del codice di giustizia contabile.

Secondo la previsione di cui al predetto art. 110, comma 7, del codice della giustizia contabile, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando – previa dichiarazione della contumacia, ex art. 93 del c.g.c., degli intimati Jacassi Pietro e società PI Greco s.r.l.,

dichiara l'estinzione del processo di appello iscritto al n. **61056** del registro di Segreteria.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, ex art. 110, comma 7, del codice della giustizia contabile.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio del 13 giugno 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

f.to Beatrice MENICONI f.to Enrico TORRI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30/06/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI